



**Un quesito sul rapporto tra attività amministrativa
e dovere di comunicazione di notizia di reato
nel contesto dell'autorizzazione integrata ambientale**

Risponde il Dott. Maurizio Santoloci

DOCUMENTI
INformazione

2009

RISPOSTE A QUESITI

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Domanda: L'articolo 11 comma 7 del D.lgs. 59/05 prevede che ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo e ispezione su impianti soggetti alle disposizioni della medesima normativa e che abbiano acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti a fini dell'applicazione dello stesso D.lgs., comunicano tali informazioni, ivi comprese le notizie di reato, anche all'autorità competente. Stante questa disposizione, come può essere attivata tale procedura in osservanza anche degli obblighi derivanti dal C.P.P. (ossia segreto delle indagini preliminari)? Ovvero, come possono essere esercitati i due percorsi "paralleli" (penale e amministrativo) senza inficiare le esigenze di entrambi i due percorsi? In uno ci sono esigenze di segretezza, nell'altro esigenze di dare riscontro alle previsioni del D.lgs. 59/05 ad esempio tramite le diffide o revoca delle AIA rilasciate (art. 11 comma 9) senza dover per forza attendere le tempistiche (spesso assai dilatate) del percorso penale.

Risposta (a cura del Dott. Maurizio Santoloci): Il problema di principio proposto dal nostro lettore non riguarda solo le procedure del Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 ("Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento"), ma anche ogni altra legge ambientale nel contesto della quale si profilano contemporaneamente per un organo di polizia giudiziaria da un lato il dovere della comunicazione di notizia di reato e - dall'altro - la procedura per attivare adempimenti amministrativi ad opera delle autorità competenti. Si pensi, ad esempio, alla legge urbanistico-edilizia la quale - in caso di accertamento di illecito penale - prevede contestualmente la (doverosa ed ineludibile) comunicazione di notizia di reato al PM da parte della PG procedente, e dall'altro la necessità (altrettanto importante) dell'avviso - da parte della stessa polizia giudiziaria - al Comune degli estremi dell'illecito per consentire l'attivazione delle procedure di sospensione dei lavori e successivi iter di abbattimento e/o altro secondo i casi.

Nessuno di questi due adempimenti può essere ritardato dall'organo di PG.

Certamente si pone il problema di come conciliare le due procedure.

Non vi è dubbio che la comunicazione di notizia di reato non può essere assolutamente trasmessa in copia dall'organo di polizia giudiziaria anche all'autorità amministrativa. Questo è un punto fermo essenziale. Sarebbe infatti assolutamente contro ogni regola procedurale trasmettere la comunicazione di notizia di reato al pubblico ministero e, contemporaneamente, per conoscenza all'ente amministrativo.

Tale comunicazione è atto riservato alla conoscenza del Procuratore della Repubblica, e non può essere certamente reso visibile a terzi in modo contestuale dalla PG procedente.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Si dovrà - dunque - procedere con atto nettamente separato per informare l'autorità amministrativa degli elementi strettamente essenziali che sono necessari a tale autorità per attivare le procedure di competenza.

È dunque consigliabile estrapolare dal complesso delle informazioni acquisite sul fatto alcuni dati strettamente essenziali, e con una informativa totalmente autonoma trasmettere tali informazioni alla pubblica amministrazione per porla in grado di attivare i procedimenti amministrativi di rito. Eventualmente, se la P.A. ritiene necessario acquisire ulteriori elementi, potrà sempre chiederli direttamente al pubblico ministero il quale, valutato lo stato e grado della necessità di riservatezza delle indagini fino a quel momento, deciderà cosa e come trasmettere alla pubblica amministrazione per ulteriormente porla in grado di agire nell'alveo della sua competenza.

Sarà bene indicare nella separata informativa diretta alla pubblica amministrazione solo i dati tecnici e necessari per l'attivazione degli atti amministrativi conseguenti, evitando di includere in tale atto ogni altra informazione contenuta nella comunicazione di notizia di reato che possa risultare in antitesi alla necessaria segretezza di questa fase procedurale nelle mani del pubblico ministero. Certamente resta sottinteso che, nel caso teorico in cui la pubblica amministrazione destinataria della informativa in questione sia direttamente o indirettamente coinvolta nell'indagine in atto e si si possono approfittare potenziali responsabilità o corresponsabilità dei pubblici dipendenti nel caso per cui si procede, sarà bene allora in questo caso prima di inoltrare tale informativa contattare il pubblico ministero competente per chiedere disposizioni in merito affinché i risultati dell'indagine non vadano incontro al rischio di vanificazione per esternazione di dati che potrebbero risultare invece necessari ed utili al pubblico ministero per la prosecuzione dell'indagine nell'alveo del segreto istruttorio.

Publicato il 24 ottobre 2009

Per un approfondimento sulle tematiche di operatività di PG in materia ambientale e connesse procedure ed altri temi pratici segnaliamo il volume
“Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale”
di *Maurizio Santoloci (edizione ampliata e rinnovata 2009)*
(Diritto all'ambiente - Edizioni: <http://www.dirittoambientedizioni.net/>)



**Vuoi esprimere anche tu una opinione sull' argomento?
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento
che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:**

redazione@dirittoambiente.net

DOCUMENTI

2009

INformazione

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.